

**COMUNE DI GERANO (RM)**

**Provincia di Roma**

***SUAP UNIONE DEI COMUNI DEL GIOVENZANO***

**REGOLAMENTO DEL  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE  
IN FORMA ITINERANTE**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 7 DEL 14.02.2013**

**IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2013**

## **INDICE**

**ART.1 TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE INFORMA ITINERANTE**

**ART.2 ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE**

**ART.3 GIORNI VIETATI AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

**ART.4 MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO INFORMA ITINERANTE**

**ART.5 VENDITE A DOMICILIO**

**ART.6 OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE**

**ART.7 ORARI DI VENDITA**

**ART.8 PRODUTTORI AGRICOLI**

**ART.9 SANZIONI**

**ART.10 APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI**

**ART.11 ENTRATA IN VIGORE**

## **ART. 1**

### **TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE.**

1. Il presente Regolamento, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.28 del D.Lgs. 31/03/1998 N.114 e dell'art.3 della L.R.18 /11/1999 N.33, disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree non espressamente interdette in base ai successivi articoli del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.
3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, disciplinato dal D.Lgs. N.114/98 e dalla L.R. N.33/99, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia, può essere svolto nel Comune di GERANO da operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
  - a) in qualunque Comune della Regione LAZIO, ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art.28 del D.Lgs. N.114/98.
  - b) in qualunque Comune del territorio nazionale, ai sensi della lettera b) del 1° comma dell'art.28 del D.Lgs. N.114/98.
4. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, rilasciate da un Paese appartenente all'Unione Europea.
5. Ai fini del presente Regolamento, in base a quanto previsto dall'art.27 del D.Lgs. N.114/98, si intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

## **ART.2**

### **ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE.**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato:
  - a) nel Centro Storico, così come individuato negli strumenti urbanistici vigenti, salvo le zone di cui al comma 2 dove è consentito il commercio ambulante e salvo eventuale espressa motivata deroga adottata dalla

giunta o dal sindaco in occasione di particolari manifestazioni a carattere ricreativo, turistico, culturale, sociale e del tempo libero;

b) durante lo svolgimento di fiere e fiere straordinarie nel raggio di mt. 500 rispetto all'area destinata allo svolgimento di tali manifestazioni;

2. il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito all' interno del centro storico nelle seguenti vie:

1. Via Subiaco;
2. Piazza Sebastiano Conca;
3. Piazzale della Repubblica;
4. Via delle Fontanelle;
5. Piazza della Vittoria;

3. Nelle aree ove di norma è consentito l'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, la sosta dei veicoli può essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, igienico-sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico.

4. Presso il SUAP competente è depositata una mappa del territorio comunale, a disposizione di chiunque vi abbia interesse, ove sono indicate le zone inibite all'esercizio del commercio in forma itinerante e le zone dove il commercio è consentito.

## **ART.3**

### **GIORNI VIETATI AL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

1. Nel giorno del giovedì che coincide con il mercato settimanale e nei giorni prefestivi e festivi l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato su tutto il territorio comunale.

## **ART. 4**

### **MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla L.R. N.33/99, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato il tempo strettamente necessario a servire il consumatore oppure sostando al massimo 30 minuti nelle aree individuate dal presente regolamento.

2. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori o col sistema all'incanto, ad eccezione di mezzi sonori purchè non arrechino disturbo alla pubblica quiete e rispettino le vigenti disposizioni in materia.

3. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo alla pubblica quiete e rispetti le vigenti disposizioni in materia.

4. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

5. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

## **ART.5**

### **VENDITE A DOMICILIO.**

1. La vendita a domicilio del consumatore, nonchè nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago, sono consentite su tutto il territorio comunale.

## **ART.6**

### **OBBLIGO DI ESIBIRE L'AUTORIZZAZIONE.**

1. Ai sensi della L.R. N.33/99 è fatto obbligo all'operatore di esibire l'autorizzazione di cui all'art.28 del D.Lgs. N.114/98 e all'art.3 della L.R. stessa, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

2. I contravventori all'obbligo di cui al comma precedente sono puniti con la sanzione amministrativa prevista al successivo art.8 comma 2°.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti l'operatore che non risulti in grado di esibire l'autorizzazione alla richiesta dell'organo di vigilanza, è invitato dallo stesso all'atto della contestazione della violazione a produrre il documento suddetto, entro 5 (cinque) giorni, presso la sede dell'organo di vigilanza stesso.

4. Qualora l'operatore non ottemperi all'invito di cui al comma precedente, l'organo di vigilanza, compiuti gli opportuni accertamenti, procederà, qualora ne ricorrano gli estremi, ai sensi del successivo art.8 comma 1°.

## **ART.7**

### **ORARI DI VENDITA.**

1. Ai sensi dell'art.28 comma 12° del D.Lgs. N.114/98, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base:

a) degli indirizzi regionali;

b) realizzando ogni opportuno coordinamento con la disciplina degli orari stabilita per le attività commerciali in sede fissa ed i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Gli operatori possono circolare nei giorni in cui è consentito il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dalle ore 7 della mattina alle ore 20 della sera per un massimo di 13 ore giornaliere ad esclusione del periodo estivo in cui tale attività è vietata dalle ore 14,00 alle ore 16,00.

## **ART.8**

### **PRODUTTORI AGRICOLI.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 del D.Lgs. N.114/98 le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano, relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, ivi comprese le soste e gli orari di vendita, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali intendano esercitare su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.

## **ART.9**

### **SANZIONI.**

1. Qualora la violazione non costituisca reato e non sia sanzionata da altre disposizioni normative a carattere speciale, in base a quanto disposto dall'art.29 del D.Lgs. N.114/98, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art.28 commi 9° e 10° del D.Lgs. N.114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da€ 2.582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e delle merci;

b) chiunque violi le limitazioni e i divieti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti dal presente Regolamento in base a quanto previsto dall'art.28 del D.Lgs. N.114/98, è punito con la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3098,74, fatta eccezione a quanto stabilito al successivo 2<sup>o</sup> comma;

c) in caso di particolare gravità o recidiva l'organo comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

2. Ad ogni violazione del presente regolamento non prevista da altre norme di legge e regolamento è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. Per le violazioni di cui ai commi precedenti si applicano le procedure di cui alla Legge N.689/81 e successive modificazioni; l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo; alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

## **ART.10**

### **APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI.**

1. In ipotesi non previste dal presente Regolamento, ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante si applicano le disposizioni stabilite dal D.Lgs. N.114/98, dalla L.R. N.33/99 e dal Documento Programmatico per la vendita su aree pubbliche.

## **ART.11**

### **ENTRATA IN VIGORE.**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.